

Cause di non punibilità, la valutazione spetta sempre alla Procura

Penale. Gli accertatori devono comunicare la notizia di reato al magistrato: fino alla «liberatoria» decisa da questi, il contribuente risulterà indagato

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

La sussistenza di una causa di non punibilità per un reato tributario deve essere valutata dall'autorità giudiziaria con la conseguenza che gli organi accertatori sono obbligati comunque a interessare la Procura.

A confermare questa condivisibile prassi è la Guardia di finanza nel corso del Telefisco 2024.

La risposta è di particolare attualità in quanto varie norme consentono di fruire della non punibilità penale, in genere previo pagamento del debito tributario e spesso non è nota la procedura che viene conseguentemente seguita.

La Gdf, in sintesi, ha confermato che gli accertatori hanno l'obbligo di riferire, senza ritardo, all'autorità giudiziaria, ogni fatto connotato da un *factum* di reato, con la trasmissione della notizia di reato alla Procura anche

qualora sia astrattamente configurabile la causa di non punibilità. Va ricordato che oltre alla specifica causa (disciplinata dall'articolo 13 del dlgs 74/2000) rappresentata dall'integrale versamento dei debiti tributari, a seconda del reato contestato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ovvero prima che l'interessato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attualmente vi è anche quella prevista dalla normativa sul riversamento del credito ricerca e sviluppo e ancora più recentemente quella introdotta dalla disciplina della cooperative compliance.

Ebbene va tenuto presente, come sottolineato dalla Gdf – diversamente da quanto rappresentano alcuni uffici dell'Agenzia di non interessare la Procura – che sussiste uno specifico obbligo comunicativo, dal momento che la valutazione della sussistenza della specifica causa di non punibilità compete esclusivamente all'autorità giudiziaria e non al-

la Gdf o all'Agenzia. Ne consegue che, dal momento della registrazione presso l'Ufficio giudiziario della notizia di reato, e fino all'accertata sussistenza della non punibilità, l'interessato è formalmente indagato.

Sebbene tale *status* di indagato non abbia in genere una rilevanza (negativa) esterna in capo all'imprenditore o al rappresentante legale della società, a differenza di quello di imputato, può verificarsi, in alcuni casi che determinate società di rilevanti dimensioni e/o enti richiedano per i più svariati motivi (iscrizione a elenco fornitori, partecipazione a gare ecc.) l'autocertificazione della insussistenza di detta posizione.

Per queste ragioni è opportuno tener presente tale necessario "passaggio" da parte dell'imprenditore o del rappresentante legale della società che intende avvalersi della non punibilità, onde accelerare l'accertamento della invocata causa presso l'Ufficio giudiziario.